



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 80 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA
Ufficio SINDACO
del 17-02-2021 N.44**

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO CAIRA TIZIANO PER RE=DAZIONE RELAZIONE VALUTAZIONE MANTO NEVOSO LOC. CAMPOFOROGNA ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE ISTITUITO CON DELIBERA DI G.M. N.12/2021- APPROVA=

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.2/2019 DEL 02.07.2019 DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SMART CIG: Z0B30AB9D5

PREMESSO che ai sensi della Direttiva PCM del 12 agosto 2019 recante “*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe*, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019, vengono fra l’altro dettate procedure operative per l’esercizio dell’attività di controllo dei fenomeni nivo-meteorologici;

CHE nello specifico in relazione all’allegato 2 del PCM 12.08.2019, “*Procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale nell’ambito del rischio valanghe*” si stabilisce che spettano al Comune, coadiuvato dalla Commissione Locale Valanghe o da analogo soggetto tecnico consultivo, gli interventi urgenti per le fattispecie di pericolo immediato per l’incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe;

CHE al paragrafo 1.3.1 del medesimo allegato 2 del PCM, viene specificato “*Il supporto tecnico alle decisioni: nell’ambito del processo decisionale necessario all’attivazione delle azioni previste nelle fasi operative del piano di protezione civile, il Comune, qualora non disponga di un’adeguata componente tecnica, si può avvalere, secondo il principio di sussidiarietà, del supporto della Regione (anche tramite il Centro funzionale), della Provincia, delle Commissioni Locali Valanghe (o analoghi soggetti tecnici consultivi) e delle Strutture operative competenti in materia presenti sul*

territorio con personale esperto e qualificato a svolgere attività di presidio volte all'individuazione e valutazione delle criticità. Tale supporto, può essere garantito, se necessario, anche in modalità operativa h24. I membri delle suddette Commissioni o analoghi soggetti tecnici consultivi devono possedere requisiti fisici e capacità tecnica per l'effettuazione in sicurezza di sopralluoghi in condizioni ambientali difficili e deve essere, ove possibile, in possesso di adeguate attestazioni e qualifiche da parte di AINEVA o Meteomont. Le Commissioni Locali Valanghe o analoghi soggetti tecnici consultivi devono essere formalizzati con un provvedimento dell'organo competente individuato dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome che, nell'ambito dei rispettivi bilanci, indichi gli eventuali oneri e individui idonea copertura. Indicazioni utili sulle funzioni e la composizione delle Commissioni Locali Valanghe sono contenute nel "Documento D"– "Proposte di indirizzi metodologici per le strutture di protezione civile deputate alla previsione, al monitoraggio e alla sorveglianza in campo valanghivo nell'ambito del sistema nazionale dei centri funzionali" DPC, AINEVA – 2010"

CHE ai sensi del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018- *Codice della protezione civile - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 e con Entrata in vigore dal 6 febbraio 2018, all'Art. 6- Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile(Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001) si formalizza che:*

"1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in

conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;

d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri

funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti

alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

DATO ATTO che con ordinanza sindacale n.2 del 24.01.2021 è stato disposto lo sgombero dei Residences Rialto A e B2 della frazione di Campofrogna di Terminillo in Micigliano a causa della valanga che ha interessato la loc. Conetto del Monte Terminillo nonché per le precipitazioni nevose di tipo consistente che hanno aumentato il grado di rischio diffuso e la pericolosità dell'area già interessata dalla valanga;

CHE in conseguenza a tale fenomeno ed al fine della revoca dell'ordinanza 2/2021, necessita verificare, ad opera di tecnici esperti, la situazione di emergenza venutasi a creare nella frazione di Campofrogna di Micigliano e dovuta alla slavina, evitando ogni tipo di rischio di coinvolgimento della popolazione dei residences in ulteriori fenomeni di caduta masse nevose;

CHE per quanto premesso con delibera della G.M. n.12 del 13.02.2021 è stata disposta la Costituzione di un Gruppo di Lavoro per valutazione situazione manto nevoso slavina Loc. Campofrogna i cui membri sono di seguito riportati:

- Sindaco del Comune di Micigliano Ing. Emiliano Salvati
- Servizio Meteomont della Regione Lazio;
- Soccorso Alpino;
- Corpo Carabinieri Forestali del Posto Fisso Terminillo;
- Geologo esperto di valanghe;
- Centro Regionale Funzionale di Protezione Civile ;

CHE con medesima deliberazione veniva stabilito che la figura del geologo sarebbe stata individuata con successivo atto del Responsabile del Servizio Tecnico ad avvenuto espletamento delle necessarie procedure di affidamento ai sensi della vigente normativa in materia;

CHE, richiesto con nota prot. 407 del 15.02.2021, con urgenza per motivi legati alla necessità di procedere alla riapertura degli immobili Residences Rialto ed a seguito di ricerche di mercato mirate, al Dott. Geologo Caira Tiziano, un preventivo per redazione relazione stato manto nevoso loc. Campoforogna quale membro del gruppo di lavoro valutazione manto nevoso istituito con delibera di Giunta Comunale 12/2021, il professionista ha comunicato di essere disponibile ad effettuare il servizio sopra descritto per la somma di € 860,00 onnicomprensiva;

CONSIDERATO CHE l'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo a "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" al comma 2 stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

DATO ATTO che questo Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizza la piattaforma elettronica E-PROCUREMENT "TRASPARE" istituita dalla CUC della V Comunità Montana del Montepiano Reatino di Rieti;

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 - Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro - in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO CHE con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

TENUTO CONTO dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art.35 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i." Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti";

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. relativo a "contratti sotto soglia" - che recita fra l'altro: fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per lavori in amministrazione diretta";

RICHIAMATE Le linee Guida ANAC n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative a "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria";

VISTE le Linee Guida Anac n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.”

CHE i criteri di selezione scelti per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’incarico in oggetto possono identificarsi essenzialmente nel possesso di esperienza e competenza professionale dimostrabili attraverso prestazioni analoghe eseguite/curriculum, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgsl.vo 50/2016 e s.m.i., e in quelle di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni o è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011, oltre alla regolarità contributiva;

VALUTATE le finalità dell’affidamento, l’entità della spesa stabilita ed inferiore alla soglia di € 40.000,00, la necessità di affidare le prestazioni professionali di cui trattasi con urgenza nell’interesse della pubblica incolumità;

RITENUTO poter affidare l’incarico di cui trattasi al dott. Geologo CAIRA TIZIANO P.I.:02698000607 – C.F.: CRATZN80C30A486I con sede in Atina (FR) Via Forca d’Acero n.1593, che risulta in possesso dei requisiti richiesti come anche da elenco prestazioni eseguite e certificazione di regolarità contributiva acquisita agli atti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO lo schema di convenzione/disciplinare di incarico tra il Comune di Micigliano ed il Geologo Caira Tiziano per l’espletamento del servizio in oggetto allegato e parte integrante del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate:

DI AFFIDARE al dott. Geologo CAIRA TIZIANO P.I.:02698000607 – C.F.: CRATZN80C30A486I con sede in Atina (FR) Via Forca d’Acero n.1593 l’incarico professionale di redazione relazione

geologica manto nevoso loc. Campoforogna quale membro del Gruppo di Lavoro istituito con delibera di G.M. n.11/2021, per l'importo di € 860,00 onnicomprensiva;

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 860,00 al cap. 306 redigendo bilancio 2021;

DI PRECISARE che il rapporto d'incarico professionale tra questo Ente ed il Tecnico, sarà regolato secondo lo schema di convenzione allegato;

DI STABILIRE che il presente affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che i pagamenti di quanto dovuto saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni normative.

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO QUALE MEMBRO DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE MANTO NEVOSO LOC. CAMPOFOROGNA DI TERMINILLO NEL COMUNE DI MICIGLIANO

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno (.....) del mese di febbraio, nella sede del Comune di Micigliano, tra le parti costituite dai signori:

1) Sig. **SALVATI EMILIANO**, Sindaco, nato a Rieti il 26.06.1983, quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

2) Dott. **Geologo CAIRA TIZIANO** con studio professionale in ATINA (FR) Via Forca D'Acero n.1593 ed iscritto all'Ordine dei Dottori Geologi del Lazio con il n° 1880.

che si sono personalmente costituiti senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia avutane dalle parti;

Premesso che con determinazione dell'area tecnica n..... del è stato stabilito di affidare l'incarico professionale in oggetto:

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto dell'incarico

Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di Micigliano, la prestazione professionale relativa alla redazione della relazione di valutazione manto nevoso loc. Campoforogna di Terminillo a seguito Slavina in data 24.01.2021 quale membro del Gruppo di Valutazione in proposito istituito, presenziare agli incontri del gruppo ed eseguire i rilievi necessari per l'espletamento del presente incarico in accordo con il Gruppo.

Il Professionista con il presente atto si impegna a procedere alla elaborazione dello studio secondo i canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Gli elaborati dovranno essere prodotti in numero 1 copia digitale, con sottoscrizione in firma digitale.

E' facoltà del Professionista integrare la documentazione sopra indicata con quanto ritenga utile per l'espletamento dell'incarico senza che ciò comporti alcun riconoscimento di oneri sostenuti.

Il Professionista si obbliga, nel redigere gli elaborati e quant'altro ricompreso nel presente incarico, ad introdurre anche se questo fosse già predisposto e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, fino alla chiusura dei lavori del Gruppo di valutazione manto nevoso loc. Campoforogna, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche siano dovute a mutate o nuove esigenze dell'Amministrazione comunale, al professionista, qualora abbia già predisposto o presentato gli elaborati all'Amministrazione, spetterà la relativa competenza per le prestazioni ulteriori.

Art.2

Modalità di svolgimento delle prestazioni

Le prestazioni verranno svolte dal professionista relazionandosi con gli altri componenti del Gruppo di Valutazione a tal uopo istituito dal Comune di Micigliano e comunque il professionista rimane l'unico responsabile della propria sicurezza e sicurezza COVID-19 durante tutto l'espletamento dell'incarico.

L'Amministrazione metterà a disposizione del progettista tutti i dati e le informazioni in proprio possesso, attraverso la possibilità di accesso agli elaborati esistenti di tipo similare.

Il Professionista si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento prodotto in conseguenza dell'incarico di cui alla presente convenzione. Si riserva la facoltà di avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, di personale di sua fiducia, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, senza che ciò dia diritto ad alcuna maggiorazione del compenso pattuito.

Art.3

Scadenze

Il professionista dovrà espletare l'incarico di cui trattasi quando convocato dal Comune di Micigliano.

I termini indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1184 e segg. del Codice civile.

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, ferma restando per l'Amministrazione comunale la possibilità di concedere proroghe ai termini di incontro sopra indicati o qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del professionista, alla presentazione dello studio ritardata oltre i termini previsti, sarà applicata una penale di € 30,00 = (trenta euro) per ogni giorno di ritardo, somme queste che saranno trattenute sul saldo del compenso dovuto.

Nel caso lo studio non sia esattamente redatto per cause dimostrate ed imputabili al professionista, quest'ultimo non percepirà compenso per il lavoro svolto.

art.4

Compenso

L'ammontare delle prestazioni complessive viene determinato in euro € 860,00 onnicomprensive.

Le prestazioni del professionista verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. previo svolgimento dell'incarico affidato.

art.5

Modalità di pagamento

Il compenso di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto ad incarico espletato.

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica all'Amministrazione Comunale.

In caso di completamento della prestazione professionale in tempi inferiori a quelli previsti, non sarà riconosciuto al tecnico nessuna somma premiante ma potrà essere anticipato il pagamento in conseguenza dell'anticipata presentazione delle fatture dovute.

art.6

Garanzie e coperture assicurative

Il tecnico ha presentato la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza emessa dalla AMISSIMA ASSICURAZIONE POLIZZA N.803192618.

art.7

Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Rieti.
E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

art.8

Responsabilita'

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

art.9

Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte dell'operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'incaricato espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà della stazione appaltante che ne può disporre liberamente.

art.10

Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016
- D.P.R. n.207/2010 s.m.i.
- RDL 3267/1923 e RD 1126/1926
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.
- Regolamenti Comunali
- direttiva 92/43CEE
- DPR 357/97
- Normativa sismica
- Direttiva PCM del 12 agosto 2019
- Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

Il professionista dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutta la normativa di settore.

art.11

Tracciabilità

Il Professionista incaricato Dott. Geologo CAIRA TIZIANO con studio in ATINA (FR) in Via Forca D'Acero n.1593 P.IVA 02698000607 Cod. Fisc. CRATZN80C30A586I assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Art. 12

Disciplinare

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia per l'espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a termini dell'art.5, comma 2 D.P.R. 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A.

Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.

Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante per il contraente, per l'Amministrazione

Art.13

Risoluzione

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

Art.14

Domicilio

Per ogni comunicazione relativa all'incarico lo Studio tecnico elegge il domicilio presso lo studio professionale di via Forca D'Acero n.1593 ad Atina (FR) per tutta la durata del rapporto contrattuale

Art.15

Codice fiscale

Le parti fanno constatare il rispettivo numero fiscale:

Comune di Micigliano
ING. EMILIANO SALVATI

P.I. 00113670574

Dott. Geologo TIZIANO CAIRA

P.I. 02698000607

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 17-02-2021

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17-02-2021 al 04-03-2021.

104

Micigliano, li 05-03-2021

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana